

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 12 del 15/01/2011

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

AGEVOLAZIONI ONLUS ENTE ECCLESIASTICO – ESENZIONE IRAP

L'istanza di interpello di una fondazione di religione e culto ha offerto all'Agenzia delle Entrate l'opportunità di ribadire, nella Risoluzione n. 79/E, datata 31 marzo 2003, "i presupposti, le condizioni e le modalità necessarie per assumere la qualifica di Onlus da parte di un ente ecclesiastico".

In particolare, oggetto del quesito posto all'attenzione dell'Ufficio è il diritto ad usufruire della esenzione dall'Irap prevista dalla Regione nella quale l'ente svolge la propria attività.

Le disposizioni regionali, infatti, possono disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i soggetti individuati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ponendo a carico delle Onlus che intendono avvalersi dell'agevolazione l'onere di far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione all'Anagrafe delle Onlus prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto n. 460.

Qualora l'esenzione sia rivendicata da una delle cosiddette "Onlus di diritto" (organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali), la legge regionale richiede la copia del provvedimento di iscrizione nei relativi registri. Secondo l'ente istante, l'esenzione spetterebbe in quanto, trattandosi di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che esercita in via principale attività di assistenza sanitaria, nonché di beneficenza e di ricerca scientifica", la fondazione dovrebbe "essere considerata *ex lege* Onlus"; come tale, il diritto all'esenzione dall'imposta prescinderebbe dall'obbligo di comunicazione all'Anagrafe delle Onlus.

L'Agenzia delle Entrate, escludendo che gli enti ecclesiastici possano essere ricondotti fra le Onlus di diritto, ribadisce la peculiare configurazione ad essi attribuita dal comma 9 dell'art. 10 del decreto legislativo: se l'ente ecclesiastico appartiene ad una confessione con la quale lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e se svolge una o più delle undici attività previste al primo comma, lettera a), dell'art. 10, è possibile che tale ente possa essere considerato Onlus limitatamente ad alcune attività.

Ne consegue che un ente ecclesiastico, oltre a non poter mai qualificarsi una “Onlus di diritto”, non può neanche essere considerato Onlus in senso soggettivo; potrà esserlo ma solo in relazione ad una o più delle sue attività: potrà, in altre parole, avere una sorta di “ramo Onlus”.

Dalla lettura dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate oggetto della risoluzione in esame si desume che il beneficio dell’esenzione dall’Irap è riservato esclusivamente agli organismi che posseggano la qualifica di Onlus. L’acquisizione della suddetta qualifica, cui consegue la possibilità di fruire del trattamento tributario agevolato, è collegata, tra l’altro, al compimento della formalità specificamente indicata dall’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 460 del 1997.

In particolare, i soggetti che operano nei settori indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo e che intendono assumere la qualifica di Onlus, devono tra l’altro darne comunicazione con apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 (sul punto circolare n. 82/E del 12 marzo 1998), alla direzione regionale nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Il comma 2 del medesimo art. 11 configura la suddetta comunicazione come un onere il cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime riservato alle Onlus. Per espressa previsione normativa, sono esonerati da tale adempimento esclusivamente gli enti indicati al comma 8 dell’art. 10 del Dlgs. n. 460 del 1997, ai quali il legislatore ha riconosciuto un’estensione automatica della qualifica (c.d. Onlus di diritto). Detti enti, tassativamente elencati nel citato comma 8, sono:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

In conclusione gli enti ecclesiastici non rientrano tra gli enti in ogni caso considerati Onlus (cd. Onlus di diritto).

Detti enti ecclesiastici possono assumere la qualifica di Onlus se esercitano una o più attività riconducibili nei settori individuati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 460 del 1997 e sempre che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal citato decreto legislativo ed assolvano all’onere di effettuare la comunicazione di cui al più volte citato art. 11. In mancanza dell’anzidetta comunicazione l’ente non assume comunque la qualifica di Onlus.

Per chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus e usufruire delle agevolazioni, occorre, come anzidetto, inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione può essere allegata una copia dello statuto o dell’atto costitutivo.

Per evitare che soggetti privi di requisiti possano utilizzare i benefici fiscali, prima di consentire la loro iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, la Direzione regionale effettua un controllo sulla regolarità della compilazione del modello e sulla sussistenza dei requisiti stessi. L’esito del controllo è comunicato entro 40 giorni dal ricevimenti della

documentazione. Dopo l'iscrizione, se l'organizzazione perde i requisiti richiesti, deve comunicare entro 30 giorni le variazioni dei dati precedentemente forniti, con lo stesso modello di comunicazione utilizzato per la richiesta di iscrizione. La sopravvenuta mancanza dei requisiti può anche essere riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici nell'ambito della propria ordinaria attività istituzionale.